

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 13 del 9.7.2002

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Autonomia e Finalità generali)

1. Il Comune di Bruzzano Zeffirio, è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto. E' Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà. Rappresenta la comunità bruzzanese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale, indirizzandolo verso obiettivi di progresso civile, democratico e di solidarietà sociale.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e salutari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 08/06/1990, n° 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

5. Il Comune nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e delle convenzioni europee relative alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

6. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e

dell'efficacia dell'azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

7. Il Comune, per il raggiungimento dei predetti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

8. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività; valorizza in tutte le forme possibili il patrimonio ambientale, etico e culturale, anche nelle sue espressioni di costume, di lingua e di tradizioni locali.

9. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2

(Territorio e Sede Comunale)

1. Il territorio Comunale si estende per kmq. 20,88, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Motticella e Marinella. Il territorio comunale confina ad Est con il Mar Jonio, ad Ovest con i territori dei Comuni di Africo e Staiti, a Nord con il territorio del Comune di Ferruzzano, a Sud con il territorio del Comune di Brancaleone.

2. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in via Regina Elena.

Articolo 3

(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con decreto del Capo del Governo in data 8/03/1934, XII. Il gonfalone, di pesante panno bianco, misurerà cm 70 di larghezza per cm 110 di lunghezza, i bordi laterali saranno orlati di fregi dorati. Al centro di esso sarà riprodotto lo stemma miniato descritto come appresso: d'azzurro terrazzato di verde al sauro corrente rivolto sostenente sul dorso una torre aperta e merlata di tre pezzi al naturale.

2. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti o ad associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Articolo 4

(Albo pretorio)

1. Per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, la Giunta Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio.
2. La pubblicazione degli atti e degli avvisi deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Dipendente incaricato cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, il Segretario Comunale certifica l'avvenuta pubblicazione su attestazione del dipendente incaricato.

Articolo 5

(Pari opportunità)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art 36, comma 3 lett. "e" del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n° 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - c) Adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Articolo 6

(Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'uso dei dati è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Articolo 7

(Il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di consiglieri fissati dalla legge.
2. Le norme relative alla elezione, alla composizione, alla durata in carica e allo scioglimento del Consiglio, sono stabilite dalla legge.
- 3.11 Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Sono strutture operative del Consiglio Comunale:
il Presidente, le Commissioni Consiliari, i Gruppi Consiliari.

Articolo 8

(Competenze del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto ed è organo di indirizzo e di controllo politico (art-57, comma 9, della Legge n. 142/90).
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinate dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza d'altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

5. Ogni proposta di deliberazione, sottoposta al Consiglio Comunale, deve essere corredata da pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria.

6. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. A tal fine il Sindaco entro 45 giorni dall'insediamento e comunque prima di procedere alla nomina pone tale argomento all'ordine del giorno del Consiglio-

Articolo 9

(Consiglieri comunali)

1.1 Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano il loro mandato senza vincoli. Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge e del presente Statuto.

2. Ad ogni fine previsto dallo Statuto le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco a parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età. In ogni caso di assenza o di impedimento del consigliere anziano è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, a norma dell'art.31, comma 2, della Legge 8.6.1990, n. 142, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata la relativa deliberazione.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a nonna della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui al successivo art. 15.

6. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge- Inoltre hanno diritto di ottenere dal Sindaco o presidente del Consiglio una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso le attività della conferenza dei capigruppo.

7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con il regolamento sul funzionamento del Consiglio.

8. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni,

interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 5 del presente articolo.

9. Il regolamento stabilirà le modalità d'intervento dei consiglieri comunali ed il contingentamento dei tempi.

10. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

11. Ai Consiglieri comunali per l'espletamento del loro mandato spettano:

a) Il gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio comunale per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute consiliari o delle commissioni delle quali fanno parte. Nel caso di partecipazione a più riunioni nella stessa giornata spetta un solo gettone;

b) Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 1 e dal 1° e 2° comma dell'art. 3 della legge 18/12/1973 n° 836 e per l'ammontare stabilito dal n° 2 della tabella "A" allegata alla medesima legge e successive modificazioni, qualora gli Amministratori, che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune, previa autorizzazione del capo dell'Amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi o del presidente del consiglio nel caso di consiglieri.

12. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie del Consiglio per due sedute, e a quelle straordinarie per quattro sedute nel corso dell'anno sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, verificata l'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, i sensi dell'art.7 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, entro il termine stabilito dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrente dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio delibera sulla decadenza tenendo conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

Articolo 10

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del capogruppo.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché ciascun gruppo risulti composto da almeno due membri.

3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. È istituita la conferenza dei capigruppo, definita nei compiti da apposito regolamento.

5. Ai Capigruppo consiliari è trasmesso l'elenco delle deliberazioni di Giunta Comunale contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi del comma 36 dell'art. 17 della legge 127/98. Inoltre possono prendere visione degli atti deliberativi presso l'Ufficio Segreteria del Comune e richiederne copia con istanza scritta.

Articolo 11

(Linee programmatiche del mandato)

1. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Il documento contenente le linee programmatiche detrazione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato, politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 12

(Esercizio della potestà regolamentare)

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adottano nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti soggetti all'approvazione del Consiglio, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
3. I Regolamenti di competenza consiliare entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione.
4. I regolamenti demandati alla competenza della Giunta Comunale, dopo l'intervenuta esecutività della delibera, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi.

Articolo 13

(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consiliari, consultive temporanee o permanenti, o di controllo composte con il criterio proporzionale. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata verranno disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 14

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento può istituire Commissioni Speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

2. La presidenza delle Commissioni consiliari previste dal presente Statuto è attribuita a consiglieri eletti nelle liste di opposizione con loro autonoma indicazione.

3. Con il Regolamento del Consiglio Comunale saranno disciplinati i limiti, l'oggetto e la procedura dell'indagine delle Commissioni Speciali.

4. La costituzione delle Commissioni Speciali può essere richiesta da un terzo dei consiglieri in carica. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

5. La Commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune inerenti l'oggetto dell'indagine ed ha facoltà di sentire il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni coinvolti nelle questioni esaminate.

Articolo 15

(Regolamento del Consiglio - Principi)

1. Il Consiglio, predispone ed approva un Regolamento che disciplini la propria attività, in conformità ai seguenti principi:

- a) gestione della propria autonomia organizzativa e funzionale garantendo adeguato, specifico stanziamento nel bilancio di previsione;
- b) conformare la propria azione complessiva garantendo la pubblicità, la trasparenza e legalità al fine di concorrere ad una imparziale e corretta gestione amministrativa;
- e) conformare la propria azione al principio della solidarietà e del rispetto dei diritti dei singoli componenti.

Articolo 16

(Convocazione , Sessione e numero legale)

1- La prima convocazione del Consiglio, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione-

2. L'attività del Consiglio si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

3. Ai fini delle convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del Bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco; un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascuno dei consiglieri nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

Il regolamento del Consiglio può prevedere altri mezzi di recapito.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

8. Per la validità delle sedute di 1° convocazione è richiesta la presenza minima di n" 4 Consiglieri (pari ad 1/3 di quelle assegnate al Comune) oltre al Presidente o a chi ne fa le veci. Per la validità delle sedute di 2° convocazione è richiesta la presenza di almeno 4 Consiglieri compreso il Presidente o chi ne fa-le veci.

Articolo 17

(Presidenza del Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco,

2. Le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Vice Sindaco purché consigliere comunale.

3. In caso di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, la presidenza del Consiglio può essere assunta dall' assessore più anziano d'età fra i presenti purché rivesta la carica di consigliere comunale.

4. Il presidente o chi ne fa le veci, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:

a) Stabilisce gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è

formulata da un quinto dei consiglieri,
b) Rappresenta il Consiglio Comunale;
e) Ne dirige i lavori;
d) Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
e) Concede la parola;
f) Proclama il risultato delle votazioni;
g) Valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.

Articolo 18

(La Giunta Comunale)

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle Leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei responsabili delle aree, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, ai sensi del secondo comma dell'art.17 della Legge 25.3.1993. n. 81.

Articolo 19

(Composizione e presidenza)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di due assessori ad un massimo di quattro di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco presiede il vice Sindaco-
3. Gli assessori sono di norma scelti tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore ad uno nel caso in cui il Sindaco nomini il numero minimo di assessori, in numero non superiore a due nel caso in cui il Sindaco nomini un numero di assessori superiore al minimo.
4. Gli assessori esterni al Consiglio possono essere nominati se in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, e sono scelti tra cittadini che non siano stati candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Agli assessori non consiglieri comunali si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

5. Gli assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio per illustrare le delibere di cui sono relatori o per rispondere alle interrogazioni o interpellanze per le quali sono stati delegati dal Sindaco.

6. Gli assessori esterni non concorrono alla validità della seduta e non partecipano alla votazione.

Articolo 20

(Nomina e durata in carica della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Le cause d' incompatibilità, la posizione, lo stato giuridico degli assessori, nonché l'istituto della decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 21

(Divieto generale di incarichi e consulenze)

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune stesso.

Articolo 22

(Cessazione di singoli componenti della Giunta)

1. Gli assessori cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca

d) decadenza.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili, non necessitano di presa atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la sostituzione.

3. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 23

(Funzionamento della Giunta)

1- L'attività della Giunta è collegiale, fermo restando le attribuzioni e la responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione. La Giunta Comunale può stabilire riunioni periodiche a data fissa con proprio atto formale.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dei pareri e delle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Alle riunioni della Giunta Comunale partecipa il Segretario Comunale..

Articolo 24

(Competenze della Giunta)

1 In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili delle aree;

b) riferisce periodicamente o almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

e) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la Magistratura giudicante il grado di appello, è di competenza della Giunta Comunale.

3. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta comunale

salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

Articolo 25

(Il Sindaco Organo istituzionale)

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana

Articolo 26

(Competenze del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione)

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile della Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, e/o al Direttore Generale se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esercizio degli atti;
 - b) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
 - c) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - d) Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
 - e) Il Sindaco, in casi di emergenza, connessi al traffico e/o con l'inquinamento acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità con l'utenza può modificare l'orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della L. 08/06/1990 n° 142;

- f) Al Sindaco sono trasferite le competenze del Prefetto in materia di avvertimenti alla popolazione delle situazioni di pericolo a causa di calamità naturali e connesse con esigenze di protezione civile di cui all'art. 36 del D.P.R. 06/02/1981 n° 66;
- g) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio;

2. Il Sindaco entro trenta giorni dall'insediamento, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 27

(Attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente:

- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previsti dalla legge;
- d) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito Albo;
- e) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- f) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Articolo 28

(Attribuzioni di Vigilanza)

1. Il Sindaco nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 29

(Attribuzioni di Organizzazione)

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- b) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 30

(Vice Sindaco e delegati del Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2- In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi, nel rispetto del principio che gli assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti comma devono essere fatti per iscritto e comunicate al Consiglio.

6. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Articolo 31

Mozioni di Sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 32

(Dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione, decesso del Sindaco)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 33

(Partecipazione popolare e Associazionismo)

1. Il Comune garantisce, promuove e valorizza la partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon

andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.11 Comune favorisce con appositi interventi e contributi sia di natura finanziario-patrimoniale che tecnico-organizzativa le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero, delle attività economiche e produttive, con modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento.

3. E' istituito presso il Comune, l'Albo delle associazioni, delle organizzazioni, delle istituzioni esistenti nel territorio. L'albo è predisposto dalla Giunta Comunale ed è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale può stipulare con associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'Albo Regionale, operanti nei settori i cui la comma 2, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.

5. Le commissioni consiliari permanenti su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

6. A tal fine, le associazioni depositano in Comune copia del loro Statuto e comunicano la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

7. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

8. I cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Comune per esporre necessità collettive o per chiedere provvedimenti.

9. Il Comune ha l'obbligo di ricevere, esaminare e rispondere entro sessanta giorni.

Articolo 34

(Diritti delle Associazioni. »

1. Ciascuna delle associazioni registrate ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato , di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere preceduti dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 5 giorni.

Articolo 35

(Contributi alle Associazioni)

1. Il Comune può erogare alle associazioni con esclusione dei partiti politici, contributi economici, beni o servizi anche in modo gratuito da destinarsi allo

svolgimento dell'attività associativa

- 1- Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento.
3. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che evidenzia l'impegno.

Articolo 36

(Partecipazione al procedimento Amministrativo)

1. Il Comune garantisce a tutti i cittadini la partecipazione al procedimento di adozione di atti incidenti su situazioni giuridiche soggettive.
2. Il termine e le modalità per l'esercizio del diritto di cui al precedente comma sono disciplinati dal regolamento sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso e di informazione.

Articolo 37

(Accesso ed Informazione)

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre il ricorso,
5. I cittadini hanno diritto , nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza e imparzialità.
7. I cittadini che vi abbiano un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
8. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto di riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Articolo 38

(Difensore Civico)

1. Il consiglio Comunale può istituire l'ufficio del Difensore Civico o avvalersi del difensore Civico regionale nelle more dell'istituzione-
2. Il Difensore Civico, organo autonomo, ha la funzione di:
 - a) Garantire una migliore tutela dei diritti dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici del comune;
 - b) Esercitare le attribuzioni di cui all'art. 17, commi 38 e 39 della legge 15 / 05/1997 n. 127, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) Esercitare le funzioni demandate dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
3. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo di cui al precedente comma 2 lettera b), è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo .

TITOLO IV

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 39

(Convenzioni)

- 1.11 Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo. ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

Articolo 40

(Accordi di Programma)

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

TITOLO V

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Articolo 41

(Principi generali)

1. L'attività amministrativa del Comune si informa al principio della separazione fra compiti di indirizzo e di controllo, spettante agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti ai responsabili di area e al Segretario comunale.
2. Il Comune assume come caratteri essenziali dell'organizzazione degli uffici i criteri dell'autonomia, della funzionalità, della professionalità e dell'imparzialità-
3. Le nomine, i compiti e le attribuzioni delle funzioni di responsabilità sono disciplinate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Il regolamento di cui al precedente comma , disciplina altresì lo sviluppo e la formazione professionale dei dipendenti dell'Ente, nonché i rapporti tra il Sindaco, il Segretario Comunale e tra questi ed i responsabili di area/servizio.

Articolo 42

(Ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici

e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) della Legge 32 ottobre 1992, n° 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 43

(Organizzazione del Personale)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici formativi, sulla base di programmi formulati dal Comune.

Articolo 44

(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento e conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

2. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75, dell'art.17, legge 127/1997.

Può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 51 bis della Legge n° 142/1990, inserito dall'articolo 6 comma 10 della legge 127/1997.

5. Nel caso di conferimento di funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 51 bis della Legge 142/1990, aggiunto

dall'articolo 6 comma 10 della Legge 127/1997. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.5. Il Comune può istituire il posto di vice segretario comunale, ovvero affidare le funzioni a proprio dipendente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 45

(Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionali dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D. Lgs 30 novembre 1992, n° 502 e successive modificazioni.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che apposite norme di legge non lo consentano.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 46

(Principi generali sulla gestione dei beni)

1. La gestione dei beni del Comune deve ispirarsi a criteri di trasparenza e di economicità.
2. Il Comune provvede alla gestione dei propri beni, avendo cura di mantenere per essi la migliore conservazione possibile e di utilizzare i beni destinati a funzioni o servizi pubblici nel modo più coerente con la loro destinazione e i beni patrimoniali disponibili secondo criteri di redditività.
3. La Giunta, nella sua relazione annuale al Consiglio, riferisce sugli interventi eseguiti per la conservazione e la valorizzazione dei beni immobili del Comune, con particolare riferimento agli immobili comunali soggetti a tutela per il loro valore storico e artistico.
4. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi che lo stesso rende alta comunità locale. La determinazione delle tariffe da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
5. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Articolo 47

(Principi sulle finanze e sulla contabilità)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia.
2. Il regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, improntato a criteri di tempestività delle operazioni, di trasparenza e di economicità degli adempimenti, stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

Articolo 48

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione fra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Collegio dei Revisori.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità al Collegio dei Revisori in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a Sindaci revisori delle società per azioni.

Articolo 49

(Gestione dei servizi)

1. Il Comune gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme previste dalla legge e dal presente Statuto che assicurano la migliore efficienza.

2. Le deliberazioni relative all'assunzione di nuovi servizi sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare di costituire aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale pubblico locale nei limiti stabiliti dalla legge. Può altresì deliberare di partecipare ad enti, consorzi o società per azioni, purché in quest'ultimo caso venga nel complesso consentita comunque la prevalenza del capitale pubblico. Nella deliberazione dovranno essere indicate le finalità, i mezzi di finanziamento e le modalità per garantire lo svolgimento di attività conformi agli indirizzi prefissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

4. Al fine di provvedere alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, il Comune, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, costituisce società per azioni aperte ad enti pubblici, istituti di credito e soggetti privati. Il capitale sociale delle società per azioni deve essere detenuto almeno al 51 per cento dal Comune, da solo o con la partecipazione di altri enti territoriali. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione ne approva lo Statuto.

5. Per la gestione di uno o più servizi sociali, il Comune si può avvalere di una istituzione, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva. Qualora sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, si può ricorrere alla gestione in concessione a terzi, ovvero attraverso le associazioni di volontariato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 50

(Deliberazione dello Statuto - Entrata In vigore)

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.
3. Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Comitato Regionale di Controllo per il controllo di legittimità. Lo Statuto restituito dopo l'approvazione del Co.Re.Co. è inviato, a cura del Comune, alla Regione Calabria per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, nel caso di modifiche parziali, la pubblicazione è limitata alle sole parti modificate.
4. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno dopo dell'avvenuta pubblicazione.
5. L'entrata in vigore di legislazione in materia di ordinamento comunale e delle funzioni ad essi conferiti costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa del Comune e comportano l'abrogazione delle norme previste nel presente Statuto con esse incompatibili.
6. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adeguare lo Statuto e i regolamenti alle intervenute novità legislative di cui al punto precedente entro 120 giorni dalla data in vigore delle leggi stesse.

Articolo 51

(Termini per i regolamenti)

1. Il Consiglio approva entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il proprio regolamento interno.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono approvati entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.

2, Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e lo Statuto.